



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 1 - AFFARI GENERALI

Determinazione

n. 482 del 03/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Richiamati: - gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi; - l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

Dato atto:

- che il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:
 - 1- quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; pertanto, se nell'ente non sono impiegati “dirigenti”, il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
 - 2- quella dei “segretari che non hanno qualifica dirigenziale” (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario; pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel “loro” ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);
- che il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “quinto dello stipendio in godimento”, ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento”, e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Considerato in particolare che:

- la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;
- ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016), Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016 e n. 75 del 19/0/2017), Monza (n. 46 del 31/01/2017), Potenza n. 411 del 20/04/2017), Milano 1386 del 26/06/2017), Pordenone (nn. 77 e 78 del 18/07/2017) e Sassari (n. 507 del 09/08/2017) ;
- ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- di recente, la decima sentenza favorevole ai Segretari ha previsto anche la condanna alle spese di lite per il Comune (Tribunale di Potenza, Sezione Civile, Giudice del Lavoro, sent. n. 411 del 20/04/2017);

Che inoltre la Corte costituzionale, il massimo Giudice, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, stabilendo che:

- a) i diritti di rogito sono riconosciuti, nelle misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;
- b) i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
- c) i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C.

Che tale pronuncia presenta una indubbia autorevolezza su tutte le altre statuizioni;

Che infine la sentenza della Corte di Appello di Brescia, la n. 47 del 18/05/2017, ha ribaltato l'unica pronuncia contraria ai segretari, e il Comune è stato condannato anche alle spese delle due fasi di giudizio;

Premesso che:

- il dottor Antonio Mezzolla, segretario comunale di fascia A, titolare dell'ufficio di segretario comunale di questo Comune – giusto decreto Sindacale di nomina e che in questo Comune non è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

Dato atto che i diritti di rogito per i contratti ricevuti dal segretario comunale nel periodo di servizio da settembre 2017 a dicembre 2017 ammontano a complessivi € 3.036,61 e dal 01 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 ammontano ad € 1.505,51 e che la somma spettante rientra nei parametri di un quinto dello stipendio in godimento;

Che lo stesso funzionario ha dichiarato di non aver raggiunto nell'anno 2017 somme per diritti di rogito da nessun altro Comune e dichiarato disponibile alla restituzione della somma percepita a tale titolo qualora dovesse intervenire una norma interpretativa differente del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che lo renda necessario.

Che le somme da liquidare non superano il quinto dello stipendio in godimento del segretario;

Che pertanto si può procedere al pagamento;

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;

- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 81 del 29/12/2017.

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di impegnare e liquidare, in favore del Segretario comunale, dott. Antonio Mezzolla, i diritti di rogito suindicati, corrispondenti complessivamente ad € 4.542,12, sul cap. 10400 del bilancio 2018;
- 3) di trasmettere il presente atto al Settore finanziario per il visto di competenza.

Li, 03/04/2018



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

IL RESPONSABILE

Giovanni Sicuro

(atto sottoscritto digitalmente)